



3003 Berna, 14 novembre 2023

Aeroporto di Lugano-Agno

Modifica del regolamento d'esercizio senza effetti sostanziali sull'esposizione al rumore:

Modifica dell'allegato E: *Training Requirements Application Manual - TRAM*

Decisione

Considerato in fatto e in diritto:

1. Con domanda del 2 maggio 2023, la Città di Lugano, concessionaria dell'aeroporto di Lugano-Agno, ha chiesto all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) di modificare l'allegato E del regolamento d'esercizio, ossia il *Training Requirements Application Manual – TRAM*.
2. Le modifiche proposte sono in linea di massima le seguenti: introduzione di una specifica qualifica per il decollo e separazione della qualifica degli atterraggi da quella dei decolli; riformulazione della componente del vento in coda per l'IGS; qualifiche d'istruttore; *guidance material* e tabella di flusso. Dette modifiche sono dettate dal cambiamento della tipologia del traffico all'aeroporto di Lugano-Agno e sono volte a facilitare le operazioni, garantendo allo stesso tempo la sicurezza.
3. L'art. 36c della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) attribuisce all'UFAC la competenza per l'approvazione del regolamento d'esercizio e delle sue modifiche.
4. La modifica del regolamento d'esercizio richiesta non ha effetti sostanziali sull'esposizione al rumore, di conseguenza la procedura d'approvazione non richiede la pubblicazione e il deposito pubblico della domanda, né la consultazione delle autorità federali (conformemente al par. 1.1. lett. e all'accordo del 29 gennaio 2018 tra l'UFAC e l'Ufficio

federale dell'ambiente UFAM) e cantonali (cfr. art. 36d, cpv. 1, LNA).

5. I servizi interni dell'UFAC sono stati consultati e, nelle prese di posizione del 26 maggio, 9 giugno e 9 ottobre 2023, hanno formulato delle richieste. Queste sono state comunicate al richiedente, che le ha prese in considerazione procedendo agli adattamenti necessari e trasmettendo, il 19 ottobre 2023, la versione dell'allegato E del regolamento d'esercizio emendata (stato ottobre 2023).
6. Le condizioni di approvazione delle modifiche del regolamento d'esercizio di cui all'art. 25 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) sono rispettate.
7. La domanda di modifica dell'allegato E del regolamento d'esercizio (stato ottobre 2023), considerato quanto sopra, può essere approvata.
8. Gli emolumenti per la modifica del regolamento d'esercizio si calcolano in base agli artt. 3, 5 e 49 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del 28 settembre 2007 sugli emolumenti dell'UFAC (OEm-UFAC; RS 748.112.11) e sono a carico del richiedente. Conformemente all'art. 13 OEm-UFAC, gli emolumenti per la presente decisione sono riscossi con decisione separata dell'UFAC.

Visto quanto precede l'UFAC **decide**:

1. La richiesta di modifica del regolamento d'esercizio senza effetti sull'esposizione al rumore, volta a modificare l'allegato E, *Training Requirements Application Manual – TRAM* (stato ottobre 2023), **è approvata**.
2. Gli emolumenti per la presente decisione sono calcolati in funzione del tempo impiegato e fissati in una decisione separata dell'UFAC.
3. La presente decisione è notificata tramite raccomandata a:
 - Città di Lugano, Municipio, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano.

La presente decisione è comunicata per informazione a:

- Lugano Airport, Via Aeroporto, 6982 Agno;
- Skyguide SA, Flugplatzstrasse 44, 3123 Belp;
- Ufficio federale dell'aviazione civile, sezioni SB e SI;
- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), sezione EIA e organizzazione del territorio.

Ufficio federale dell'aviazione civile

Francine Zimmermann
Vicedirettrice

Raffaella Di Iorio, giurista
Sezione Piano settoriale e impianti

Allegato

- Regolamento d'esercizio, allegato E modificato.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto un ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti in caso di notifica e dal giorno successivo alla pubblicazione in un foglio ufficiale in caso di pubblicazione.

L'atto di ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere

allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.